



AGGIORNAMENTO
DEL
MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

*Aggiornamento approvato dal
CDA della Fondazione in data:
11.12.2014*

INDICE PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	- 3 -
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	- 3 -
1.2. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA – GLI ENTI NON PROFIT	- 6 -
1.3. SANZIONI	- 8 -
1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	- 10 -
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE.....	- 13 -
2.1. MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	- 13 -
2.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE.....	- 14 -
2.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE.....	- 17 -
2.4. LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE.....	- 18 -
2.5. ALTRI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	- 21 -
3. IL MODELLO ADOTTATO DALLA FONDAZIONE	- 23 -
3.1. FINALITÀ DEL MODELLO.....	- 23 -
3.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	- 25 -
3.3. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	- 26 -
3.4. RELAZIONE TRA LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	- 29 -
4. CODICE ETICO.....	- 30 -
4.1. PREMESSA.....	- 30 -
4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 30 -
4.3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO.....	- 31 -
4.4. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE	- 32 -
4.4.1. <i>Rapporto con i DONORS</i>	- 33 -
4.4.2. <i>Rapporto con i DESTINATARI</i>	- 34 -

4.4.3. Rapporto con i TERZI	- 35 -
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	- 37 -
5.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	- 37 -
5.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 38 -
5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 39 -
5.4. REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	- 41 -
5.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	- 42 -
5.5.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	- 42 -
5.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	- 44 -
5.5.3. Sistema di deleghe.....	- 44 -
5.6. NOMINA, COMPENSO E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 45 -
6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	- 46 -
6.1. PRINCIPI GENERALI.....	- 46 -
6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	- 46 -
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI E REVISORI	- 48 -
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	- 48 -
7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE.....	- 49 -
7.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO	- 49 -
7.2. FORMAZIONE DEI DESTINATARI	- 49 -
7.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo.....	- 50 -
7.2.2. Dipendenti che operano in particolari aree di rischio.....	- 50 -
7.2.3. Altro personale	- 50 -
7.3. INFORMATIVA AI TERZI.....	- 51 -

ALLEGATI:

- **PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

DEFINIZIONI

FONDAZIONE	si intende la FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) "Romeo ed Enrica Invernizzi" con sede legale presso: IRCCS FONDAZIONE Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - Padiglione ROMEO INVERNIZZI ed ENRICA PESSINA – Via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano, Italia Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 04175700964.
CODICE ETICO	è il documento ufficiale della FONDAZIONE che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, ecc...). È parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .
DECRETO	si intende il DECRETO Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e le seguenti integrazioni/modifiche.
DESTINATARI	si intendono tutti i dipendenti, collaboratori e partner della FONDAZIONE con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché coloro che, operando nell'interesse della FONDAZIONE secondo qualsiasi modalità prevista dalle vigenti normative, sono sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi.
ENTE	si intende qualsiasi persona giuridica alla quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al DECRETO.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO)	sistema di autodisciplina adottato dalla FONDAZIONE, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un ORGANISMO DI VIGILANZA . Vi sono richiamate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati ex D. Lgs. n. 231/2001 nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel CODICE ETICO .
ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione della FONDAZIONE e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .
TERZI	ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della FONDAZIONE o che comunque intrattiene rapporti con la stessa senza essere qualificabile come DESTINATARIO o DONOR.

DONORS

si intende ogni persona fisica e/o giuridica che contribuisce al sostegno delle attività della FONDAZIONE attraverso il finanziamento dei programmi di ricerca, donazioni o altri atti di liberalità.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il DECRETO Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il DECRETO ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa in sede penale a carico delle persone giuridiche (di seguito anche denominate ENTI), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli ENTI nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal DECRETO comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del DECRETO riguardano:

- a. l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE, ne possono determinare la responsabilità.

In particolare possono essere:

1. soggetti in posizione **apicale**, ovvero quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ENTE o di una sua unità organizzativa anche in via di fatto;
 2. soggetti in posizione **subordinata**, ovvero coloro i quali sono sottoposti ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto 1;
- b. le tipologie di reato previste:
- i)* reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del DECRETO;
 - ii)* reati in tema di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, inserito nel DECRETO dall'art. 6 del D. Lgs. 25 settembre 2001 n. 350, poi convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15 co. 7 lettera a) della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
 - iii)* reati societari (art. 25-*ter*, inserito nel DECRETO dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) e di *market abuse* (art. 25-*sexies*, inserito nel DECRETO dall'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62);
 - iv)* reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, inserito nel DECRETO dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);
 - v)* reati contro la persona (art. 25-*quater. 1* inserito nel DECRETO dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) e contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* inserito nel DECRETO dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228);
 - vi)* reati cd. transnazionali (per i quali introduce la responsabilità amministrativa dell'ENTE, ai sensi del DECRETO, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - vii)* omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- (art. 25-*septies* inserito nel DECRETO dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123);
- viii)* ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* inserito nel DECRETO dall'art. 63 comma 3 DPCM 16 novembre 2007);
 - ix)* delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* inserito nel DECRETO dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48);
 - x)* delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* inserito nel DECRETO dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94);
 - xi)* delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera b), Legge 23 luglio 2009, n. 99);
 - xii)* delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera c), Legge 23 luglio 2009, n. 99);
 - xiii)* reati in danno all'amministrazione della Giustizia (art. 25-*decies* inserito nel DECRETO dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116);
 - xiv)* reati ambientali (art. 25-*undecies* inserito nel DECRETO dall'art. 2 del D. Lgs. 07 luglio 2011, n.121);
 - xv)* impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel DECRETO.

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla FONDAZIONE e in relazione alle sue attività.

1.2. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA – GLI ENTI NON PROFIT

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa "[...] *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*", mentre non si applicano "[...] *allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli pubblici, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del DECRETO, utilizzando una formula ampia e onnicomprensiva come quella di "ente".

Pertanto, anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo per gli enti senza scopo di lucro in genere, nel senso che il fatto che si tratti di organizzazioni di volontariato, ovvero di fondazioni, comitati, organismi portatori di interessi collettivi e diffusi all'insegna del solidarismo sociale, sia religioso che laico, fino alle Onlus e, in genere, di organizzazioni non profit, non costituisce ragione di esclusione dalla disciplina in oggetto.

Inoltre, non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che,

nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Ciò anche in considerazione del fatto che la dimensione internazionale dell'attività degli enti si impone anche al di là del campo strettamente economico ed interessa anche i settori ove viene perseguita un'azione di solidarietà sociale e, comunque, connessa ad un servizio non determinato da ragioni di profitto.

Anche sotto tali profili appare più opportuna, quindi, l'applicazione all'ambito del non profit di normative e sistemi di controllo interno che possano contribuire a tutelare il patrimonio di tali realtà associative vincolato ad una destinazione solidaristica ed a limitare i casi di consumazione di reati.

Le predette considerazioni trovano ulteriore conferma nella legislazione sanitaria della Regione Lombardia.

Quest'ultima, già con la Delibera di Giunta n. VII/17864 del 11 giugno 2004, poi integrata dal DECRETO del Direttore Generale Sanità n. 22361 del 9 dicembre 2004, ha infatti dettato le "Linee guida per l'adozione del codice etico e i modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere", avviando di fatto una sperimentazione con la finalità di assicurare, attraverso gli strumenti previsti dal DECRETO, un'ulteriore garanzia delle migliore e trasparente organizzazione delle Aziende sanitarie regionali. In particolare, attraverso la definizione di procedure chiare e trasparenti e dei controlli interni introdotti nell'Azienda, oggetto del MODELLO organizzativo, si instaura un sistema di prevenzione non solo dei comportamenti illeciti, ma anche di quelli non coerenti con la natura dell'attività svolta; attraverso il Codice etico comportamentale, invece, si individuano i doveri e le responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente nei confronti dell'Azienda e degli utenti e i valori condivisi cui devono ispirarsi tutte le componenti dell'azienda.

L'applicazione del MODELLO e del Codice è declinata all'interno di ciascuna azienda ed ivi controllato da un Organismo di vigilanza.

Con DECRETO del Direttore generale della Sanità delle Regione Lombardia n. 2298 dell'11 marzo 2010 è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per l'adozione del Codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.

1.3. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- ✓ sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- è stato adottato o reso operativo un MODELLO organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di TERZI e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

✓ sanzioni interdittive:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. l'ente ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);

2. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

- ✓ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);
- ✓ pubblicazione della sentenza, che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
- ✓ misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso

1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del DECRETO prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ENTE per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE sia da soggetti apicali sia da soggetti a questi sottoposti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'ENTE stesso dimostri che:

- a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un MODELLO *di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'ENTE, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto MODELLO;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti non apicali, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un MODELLO *di organizzazione gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il DECRETO prevede, inoltre, che il MODELLO, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ENTE in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MODELLO.

Lo stesso DECRETO prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a

prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE

2.1. MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La FONDAZIONE, al fine di assicurare condizioni sempre maggiori di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'adozione di un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO in linea con le prescrizioni del DECRETO e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria e AIOP. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale MODELLO possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i DESTINATARI, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari nel rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si basa l'operato della FONDAZIONE, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel DECRETO.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal DECRETO, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto MODELLO, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l'"Organismo" o l'"OdV") l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del MODELLO stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE

La FONDAZIONE è composta dai seguenti organi:

- Il Consiglio di Amministrazione:
 - è l'organo di gestione e amministrazione dell'Ente al quale è demandata l'adozione degli atti di sua competenza previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno;
 - è costituito da un numero di quattro membri, dei quali uno nominato dal Ministro della Salute, uno dalla FONDAZIONE IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, uno dal Presidente della Regione Lombardia e uno dalla Fondazione Invernizzi;
 - il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni, salvo revoca motivata o dimissioni prima della scadenza del mandato. I componenti possono essere riconfermati;
 - i poteri e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono analiticamente descritti nello Statuto e nel Regolamento Interno della FONDAZIONE.

- Il Presidente della FONDAZIONE:
 - è il soggetto al quale spetta la legale rappresentanza della FONDAZIONE. Egli agisce e resiste in giudizio di fronte a TERZI e innanzi a qualsiasi autorità, nominando avvocati;
 - il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della FONDAZIONE.

Il Direttore Scientifico:

- è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Ministro della Salute;
 - deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali;
 - adotta gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e per dare esecuzione alle delibere di quest'ultimo. In particolare, assume le necessarie determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti deliberati, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare, propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di ricerca e i piani di attività scientifica della FONDAZIONE e ne coordina l'attuazione;
 - per gli atti di propria competenza il Direttore Scientifico ha i poteri di firma – espliciti nel Regolamento Interno della FONDAZIONE- e, se delegato, la rappresentanza della FONDAZIONE in fronte ai terzi;
 - stipula con la FONDAZIONE un contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione in carica. L'incarico cessa con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello insediato all'atto della nomina e può essere rinnovato.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- è composto da tre membri effettivi –designati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, uno dal Ministro della Salute e uno dal Presidente della Regione Lombardia – e da due membri supplenti - designati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute. I membri del Collegio dei Revisori devono essere tutti iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti, rimangono in carica cinque anni e sono riconfermabili;

- o è organo di controllo contabile della FONDAZIONE e vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Sono altresì presenti:

▪ Il Comitato Tecnico Scientifico:

- o è costituito dal Direttore Scientifico, da tre ricercatori della FONDAZIONE di riconosciuta esperienza specialistica, da un minimo di quattro ad un massimo di undici esperti esterni scelti tra ricercatori e clinici di comprovata esperienza e notorietà internazionale, e da un membro esterno con competenze economico sanitarie;
- o i suoi componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati;
- o è presieduto dal Direttore Scientifico;
- o esprime parere obbligatorio sulle attività di ricerca e di formazione svolte dalla FONDAZIONE. Esso inoltre viene informato sull'attività della FONDAZIONE e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della stessa.

▪ Il Program Committee:

- o è formato dal Direttore Scientifico (Chairman) e dai Program Leader della FONDAZIONE;
- o è un organo di controllo interno per gli aspetti scientifici dei progetti: ne valuta la fattibilità e l'eventuale necessità di modifica o integrazione con i dati ricavati da prove esplorative.

- o Mensilmente, analizza lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di tutti i progetti, analizzandone uno nel dettaglio –in termini di esiti della ricerca e raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Infine, il Ministro della Salute esercita i poteri di vigilanza e di scioglimento previsti dall'articolo 25 del codice civile. Nei casi di scioglimento, il Ministro della Salute nomina un Commissario Straordinario, con il compito di ristabilire il corretto funzionamento.

2.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure della FONDAZIONE è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del MODELLO, un ulteriore presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire:

- a) uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi dell'ente, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- b) un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione dei limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato.

La politica della FONDAZIONE prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso TERZI in nome e per conto della FONDAZIONE stessa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Scientifico quale Datore di Lavoro della FONDAZIONE, giusta procura conferitagli in data 28 agosto 2014.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente per gli aspetti di propria competenza e preordinatamente alla prevenzione dei reati oggetto della Parte Speciale del presente Modello, il sistema delle deleghe e procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della FONDAZIONE, suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri conferiti.

2.4. LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE

A supporto del proprio sistema di controllo interno, la FONDAZIONE ha adottato una serie di procedure volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del MODELLO, vengono aggiornate, di volta in volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione di reati.

Le procedure riguardano le attività svolte all'interno dei cicli della FONDAZIONE:

- Amministrazione:
 - Gestione Acquisti, modellato sulla base degli affidamenti diretti in economia con soglia inferiore a € 40.000,00 – sopra tale soglia si seguono le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici;
 - Gestione Fatture Passive;
 - Tesoreria Passiva;
 - Contabilità e formazione del bilancio;
 - Gestione degli investimenti;

- Riconciliazione bancaria;
 - Gestione della carta di credito aziendale e della cassa aziendale;
 - Gestione del Codice Identificativo Gara;
 - Gestione delle convenzioni;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione ispezioni interne/esterne.
-
- Ricerca scientifica:
 - Individuazione dei nuovi progetti e definizione degli obiettivi;
 - Coordinamento e svolgimento dell'attività di Ricerca Scientifica;
 - Peer review e pubblicazione;
 - Brevetti;
 - Divulgazione;
 - Gestione Facility.
-
- Fund raising e rendicontazione:
 - Richiesta di finanziamento;
 - Rendicontazione;
 - Gestione ispezioni interne/esterne;
 - Raccolta fondi.
-
- Direzione:
 - Definizione strategia generale;
 - Coordinamento, supervisione e verifica della strategia generale;
 - Rappresentanza legale;
 - Attività istituzionale e sviluppo.

- Selezione e formazione del personale.

La FONDAZIONE, inoltre, sta valutando la possibilità di:

- formalizzare una procedura sulla gestione delle liberalità che indichi i soggetti che possono autorizzarle o riceverle, il valore massimo per ogni dono e i casi in cui le liberalità possono essere eseguite;
- adottare una specifica procedura di autorizzazione preventiva per le spese di rappresentanza;
- integrare la procedura di selezione dei fornitori inserendo anche la verifica, per ogni fornitore, del possesso dei requisiti etico-professionali e l'inserimento, in ogni contratto con i fornitori, di una clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della FONDAZIONE, dei contenuti del MODELLO 231 dalla stessa adottato, degli obblighi previsti dalle norme sulla prevenzione della corruzione (*sliding doors*, etc) e che si impegnano a rispettarli pena, per le violazioni più gravi, la risoluzione del contratto.;
- implementare la procedura di selezione dei consulenti esterni prevedendo l'indicazione delle motivazioni che hanno portato la FONDAZIONE a scegliere quei determinati soggetti, oltre alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse;
- aderire ai protocolli di legalità in materia di appalti;
- richiedere all'Ospedale Maggiore Cà Granda un report relativo alle verifiche fatte dallo stesso nella scelta dei fornitori e dei contratti di gestione dei rifiuti stipulati dall'Ospedale con l'ente appaltatore.

2.5. ALTRI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria dall’elaborazione giurisprudenziale deve essere realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione:

- Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità:
 - ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con precisione i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- Separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuale anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificare ed autorizzate.
- Attività di monitoraggio: è finalizzata all’aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l’intero impianto della struttura organizzativa. Il monitoraggio sui controlli di processo viene svolto dai Responsabili di Processo.

La FONDAZIONE, inoltre, stante la natura di ente privato a partecipazione pubblica, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contestualmente all'approvazione del presente Modello e sta implementando il Programma Triennale per la Trasparenza (cfr. par. 5 e 6 Parte Speciale A).

3. IL MODELLO ADOTTATO DALLA FONDAZIONE

3.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO predisposto dalla FONDAZIONE si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nelle attività della FONDAZIONE, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FONDAZIONE in relazione ai rischi/reati da prevenire attraverso:
 - a) un CODICE ETICO, che fissa i valori ed i principi di riferimento;
 - b) protocolli formalizzati, tesi a disciplinare in dettaglio i flussi decisionali e operativi nelle aree "sensibili";
 - c) un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;

- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MODELLO e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO si propone come finalità quelle di:

- dichiarare, promuovere e difendere i principi etici che caratterizzano l'operato della FONDAZIONE ;
- migliorare il sistema di gestione della FONDAZIONE;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e delle violazioni al CODICE ETICO nell'ambito dell'attività della FONDAZIONE;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della FONDAZIONE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della FONDAZIONE;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della FONDAZIONE che la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la FONDAZIONE non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la FONDAZIONE si attiene.

3.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente MODELLO è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del DECRETO, vengono illustrate le componenti essenziali del MODELLO con particolare riferimento al CODICE ETICO, all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del MODELLO nel contesto della FONDAZIONE, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del MODELLO.

Nella **Parte Speciale** vengono presentati, oltre ad alcune definizioni specifiche per la corretta comprensione del documento, le analisi svolte nelle diverse aree aziendali, i risultati dell'analisi dei rischi (in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo aziendale analizzato) svolta in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal DECRETO¹ e le eventuali regole di condotta adottate dalla FONDAZIONE al fine di prevenire comportamenti scorretti anche quando non esplicitamente illeciti.

Le tipologie di reato previste dal DECRETO sono state raggruppate nelle seguenti categorie:

Parte speciale A): Reati in danno alla Pubblica Amministrazione (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del DECRETO).

Parte speciale B): Delitti informatici e trattamento illecito di dati (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 24-*bis* del DECRETO).

Parte speciale C): Delitti di criminalità organizzata (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 24-*ter* del DECRETO).

Parte speciale D): Reati societari (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del DECRETO).

¹All'interno della Parte Speciale vengono riportati i testi degli articoli (del codice penale, del codice civile, delle convenzioni internazionali o di altre norme) richiamati dal DECRETO, oltre ad altri strumentali alla loro comprensione.

Parte speciale E): Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 25-*septies* del DECRETO).

Parte speciale F): Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (per tutte le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 25-*octies* del DECRETO).

Parte speciale G): Reati ambientali (per le specifiche fattispecie previste ai sensi dell'art. 25-*undecies* del DECRETO).

Parte speciale H): impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del DECRETO).

3.3. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente MODELLO un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del DECRETO), la sua adozione, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole Parti Speciali dello stesso.

In particolare sono demandate al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE:

- l'attività di verifica dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi;
- la responsabilità di modificare o integrare il MODELLO, a seguito della suddetta verifica annuale o comunque su proposta motivata dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 190/12 (c.d. DECRETO anticorruzione convertito in legge in data 31 ottobre 2012), sono stati introdotti due nuovi reati presupposto inseriti nel D. Lgs. n. 231/2001.

Le due nuove fattispecie sono:

1. La Corruzione tra privati:

- è una nuova fattispecie di reato introdotta dall'art. 2635 del Codice Civile. Il terzo comma dello stesso articolo rientra tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*ter* comma 1 lettera *s-bis* del D. Lgs. n. 231/2001;
- i soggetti attivi della fattispecie di reato che rientra nel D. Lgs. n. 231/2001 – vale a dire il terzo comma dell'articolo in esame – sono tutti coloro che danno o promettono utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci e ai revisori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società;
- la rilevanza penale di tale condotta dipende dal procurato nocimento alla FONDAZIONE;
- l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, non altrimenti qualificato sotto il profilo dell'intensità: ciò significa che è sufficiente che l'agente si rappresenti il nocimento della FONDAZIONE, accettandone il rischio di verifica in conseguenza della propria condotta illecita;
- il reato è procedibile a querela della persona offesa (vale a dire l'ente che subisce il nocimento), salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

2. L'Induzione indebita a dare o promettere utilità:

- la Legge Anticorruzione introduce nel Codice Penale l'articolo 319-*quater*, prevedendolo come reato presupposto all'art. 25 del D. Lgs.231/2001;
- questo nuovo articolo è il risultato della rimodulazione del reato di concussione. previsto dal previgente art. 317 c.p. comprensivo delle condotte di costrizione e di induzione. In esso è rimasta solo la modalità della costrizione e la residua fattispecie di concussione per induzione è stata ricollocata nell'inedito art. 319-*quater*;
- tale nuova fattispecie di reato punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce a pagare sia il privato (ivi comprese le società) che dà o promettere denaro o altra utilità. Si nota quindi che soggetti attivi di tale reato sono non solo coloro che inducono bensì anche i potenziali indotti;
- la presente fattispecie di reato rileva ai fini del MODELLO poiché all'ente responsabile della violazione può essere prevista una sanzione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

La FONDAZIONE ha quindi ritenuto doveroso operare un aggiornamento del MODELLO. Per quanto riguarda i nuovi reati inseriti dalla L. n. 190/2012, si rimanda alle parti speciali A) e C) relative all'analisi dei reati contro la PA e dei reati societari, nonché ai principi di comportamento da adottare.

Tutte le modifiche e le integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate ai DESTINATARI.

3.4. RELAZIONE TRA LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato dalla FONDAZIONE si compone di tre distinte parti strumentali all'efficacia del MODELLO stesso:

1. CODICE ETICO è lo strumento di portata generale per la promozione della condotta etica aziendale, ribadendo e facendo rispettare ai DESTINATARI, l'insieme dei valori etici e dei principi morali cui la FONDAZIONE fa costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività;
2. Sistema di Procedure e Attività di Controllo, di cui la cogente analisi è riportata in sintesi nelle Parti Speciali del MODELLO;
3. ORGANISMO DI VIGILANZA, la cui attività è fondamentale per la puntuale ed efficace applicazione del MODELLO.

4. CODICE ETICO

4.1. PREMESSA

Il CODICE ETICO costituisce parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato ed implementato dalla FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato della FONDAZIONE nel costante rispetto di ogni singolo stakeholder, sia esso un soggetto pubblico o privato.

La FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare pone al centro della propria visione di sviluppo la cultura del network e il valore traslazionale della ricerca scientifica.

4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel CODICE ETICO vengono applicate da tutti i soggetti che secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne contribuiscono alla *Mission* della FONDAZIONE.

In particolare:

- tutti i DESTINATARI, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel CODICE ETICO;
- i TERZI sono tenuti al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO.

La FONDAZIONE si impegna a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché il CODICE ETICO sia efficacemente diffuso e pienamente applicato da parte dei DESTINATARI.

È dovere di tutti i DESTINATARI conoscere il contenuto del CODICE ETICO, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il CODICE ETICO assume una dimensione complementare ai codici di deontologia professionale adottati dagli Ordini Professionali a cui i DESTINATARI risultano eventualmente iscritti, nel rispetto del Regolamento adottato dalla FONDAZIONE e della vigente normativa applicabile.

4.3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Con l'adozione del CODICE ETICO, la FONDAZIONE si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale i DESTINATARI dovessero trovarsi ad operare.

Nel rispetto del **principio di legalità** sopra enunciato la FONDAZIONE s'impegna a far sì che la propria attività sia volta al rispetto dei seguenti principi:

- **ONESTÀ:** nei rapporti con i DONORS, tra i DESTINATARI e verso i TERZI, l'adesione e la concreta applicazione di quanto dichiarato nel presente CODICE ETICO costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale.
- **TRASPARENZA:** la FONDAZIONE impronta i rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi *stakeholder* alla chiarezza delle intenzioni e all'assenza di volontà di occultamento, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati.

- **IMPARZIALITÀ:** la FONDAZIONE basa i propri rapporti verso l'esterno sulla totale assenza di discriminazioni in merito a genere, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche.
- **VERIFICABILITÀ:** tutte le attività della FONDAZIONE vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
- **PROFESSIONALITÀ E NETWORKING:** la FONDAZIONE crede fermamente nella centrale importanza delle persone che vi operano e con cui opera, valorizzandone le specifiche professionalità attraverso l'aggiornamento continuo e favorendo a tutti i livelli il costante confronto con la comunità scientifica.
- **VALORE SOCIALE DELLA RICERCA:** la FONDAZIONE opera nella consapevolezza dell'impatto sociale derivante dallo svolgimento delle sue attività di ricerca, perseguendo come fine ultimo il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita.

4.4. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE

La FONDAZIONE attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, oltre ad una sana, corretta e trasparente gestione, la continuità dell'istituzione nell'interesse dei Fondatori, dei DESTINATARI, dei TERZI, dei DONORS e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti della FONDAZIONE.

Il sistema di contabilità garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme e dai regolamenti interni vigenti.

4.4.1. Rapporto con i DONORS

Per la realizzazione delle proprie iniziative, la FONDAZIONE si avvale di finanziamenti e di contributi pubblici e privati.

La FONDAZIONE gestisce i rapporti con i DONORS con correttezza, nel rispetto dei Principi di Trasparenza e Verificabilità sopra esposti.

La FONDAZIONE utilizza i fondi, i contributi ed i finanziamenti raccolti nel rispetto dei menzionati principi, fornendo qualora richiesto, rendicontazioni dettagliate ed analitiche.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di chiedere/ottenere o promettere/svolgere pratiche di favore da parte o ad utilità dei DONORS, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio per la FONDAZIONE nell'erogazione dei finanziamenti o di qualsivoglia atto di liberalità.

È fatto divieto ai DESTINATARI di ricevere direttamente denaro dai DONORS; la FONDAZIONE raccoglie i contributi privati attraverso canali preposti ed in occasione di eventi organizzati esplicitamente a tale scopo, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente CODICE ETICO.

E' fatto divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. Qualora i DONORS non indichino con precisione le modalità di impiego dei contributi, questi andranno destinati a sostegno delle attività istituzionali della FONDAZIONE.

Ogni comunicazione rivolta all'esterno della FONDAZIONE avviene nel rispetto dell'ordinamento e del presente CODICE ETICO.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, è stabilito che i rapporti della FONDAZIONE con i mass-media vengono tenuti solo dai DESTINATARI appositamente individuati dai vertici della FONDAZIONE.

4.4.2. Rapporto con i DESTINATARI

La FONDAZIONE uniforma i propri processi di selezione ed assunzione del personale e dei collaboratori al rispetto dei principi e valori enunciati nel CODICE ETICO ed alle norme di legge, secondo procedure comparative pubbliche e trasparenti basate sul merito. Le risorse umane della FONDAZIONE vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della Legge, delle specifiche obbligazioni contrattuali adottate e dei principi etici di riferimento.

I DESTINATARI svolgono le proprie mansioni conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto concluso con la FONDAZIONE ed uniformano il proprio operato alle disposizioni del presente CODICE ETICO.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai DESTINATARI.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di dare e promettere denaro o altra utilità a favore di DONORS e di TERZI, finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, nell'interesse (anche solo presunto) della FONDAZIONE o del soggetto agente. In particolare, nel rapporto con i DONORS pubblici è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti.

I DESTINATARI che ricevano, da DONORS o da TERZI, doni o altre utilità sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo il DONOR od il TERZO circa la politica della FONDAZIONE in materia.

Ciascun DESTINATARIO è tenuto al rispetto dei principi enunciati nel presente CODICE ETICO in ogni occasione in cui intrattenga rapporti con i mass-media o effettui tramite questi

qualsivoglia dichiarazione comportante un qualsiasi riflesso sull'immagine della FONDAZIONE.

4.4.3. Rapporto con i TERZI

Nella selezione dei propri fornitori, la FONDAZIONE adotta criteri di selezione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, nel rispetto del proprio regolamento e in attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii. (cd Codice degli Appalti), ove applicabile.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di svolgere pratiche di favore ad utilità di TERZI, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

I DESTINATARI preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto della FONDAZIONE devono improntare i procedimenti negoziali alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa sopra citata ed agli indirizzi di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, uniformando il proprio agire ai principi di Trasparenza ed Imparzialità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della FONDAZIONE.

I DESTINATARI di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

La violazione da parte del TERZO dei principi alla base del CODICE ETICO della FONDAZIONE potrà comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della FONDAZIONE di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

A tal fine la FONDAZIONE potrà inserire nei contratti con i TERZI idonee clausole di risoluzione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) nominato dalla FONDAZIONE, in linea con le Linee Guida delle principali Associazioni di categoria e con la normativa in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

- a. autonomia e indipendenza. Sono requisiti fondamentali, presuppongono che i membri dell'OdV non svolgano mansioni operative né abbiano poteri decisionali o responsabilità gestionali concernenti le attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Al fine di assicurare tali requisiti è garantita all'OdV l'indipendenza, prevedendo un'attività di reporting al vertice della FONDAZIONE;
- b. onorabilità. La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta da chi:
 - i) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
 - ii) è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria,
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica,
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

- iii) si trovi in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della FONDAZIONE;
- c. comprovata professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze, che unitamente ai precedenti requisiti garantiscono l'obiettività di giudizio, sono rilevabili dal *curriculum* professionale di ciascun componente;
- d. continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul MODELLO con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine direttamente derivanti dai vertici della FONDAZIONE. A tale proposito l'OdV si configura come struttura riferibile alla FONDAZIONE, alla quale non sono assegnate deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto riportato nel presente MODELLO;
- e. disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In relazione all'ultimo punto e al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nel contesto di formazione del budget aziendale l'Organo Amministrativo della FONDAZIONE dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

5.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del DECRETO, l'ORGANISMO DI VIGILANZA è stato individuato e nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, come organo collegiale composto da **3** membri aventi le seguenti caratteristiche professionali:

- **1** esperto in ambito legale;
- **1** esperto tecnico in materia di consulenza organizzativa e formazione;
- **1** esperto ricercatore conoscitore delle procedure interne e dell'attività caratteristica svolta dalla FONDAZIONE (membro interno).

Al fine di assicurare continuità operativa all'OdV, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE si impegna, qualora venisse a mancare il numero minimo di componenti richiesto, a nominare entro 15 giorni dalla data di accadimento di tale circostanza, altro/i membro/i.

L'OdV sopra indicato è ritenuto l'organo più idoneo a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di cui al paragrafo 5.1 del presente documento.

5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV della FONDAZIONE è preposto a:

1. vigilare sull'applicazione del MODELLO in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal DECRETO;
2. verificare l'efficacia del MODELLO e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di riferimento e delle violazioni al CODICE ETICO;
3. individuare e proporre ai vertici della FONDAZIONE aggiornamenti e modifiche al MODELLO in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni della FONDAZIONE, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV della FONDAZIONE, i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura della FONDAZIONE. A tal fine ciascun DESTINATARIO è tenuto a segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la FONDAZIONE al rischio di non conformità con quanto prescritto dal MODELLO. Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima;
- b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del MODELLO;
- c) controllare l'implementazione di quanto previsto dai Piani d'Azione relativi a ciascuna attività a rischio, elaborati sulla base dell'analisi dei rischi svolta nella FONDAZIONE (effettuata nel corso del 2012 e aggiornata secondo quanto indicato al paragrafo 2.4. del presente documento), e verificarne l'efficacia;
- d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MODELLO, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4);
- e) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente MODELLO portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- f) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del MODELLO per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal DECRETO, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'OdV, è necessario che:

- le attività poste in essere dall'ORGANISMO DI VIGILANZA non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della FONDAZIONE, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE è in ogni caso chiamato a svolgere attività di verifica sull'adeguatezza del suo intervento;
- l'ORGANISMO DI VIGILANZA, nel rispetto della normativa sulla privacy abbia libero accesso presso tutte le funzioni della FONDAZIONE - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e dal presente MODELLO;
- l'ORGANISMO DI VIGILANZA possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità e limitatamente ai compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 - dell'ausilio di tutte le strutture della FONDAZIONE.

5.4. REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV provvede a fornire la seguente informativa:

- a. un rapporto operativo semestrale, presentato al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione degli *action plan* conseguenti allo svolgimento dell'analisi dei rischi;
- b. un rapporto annuale sintetico sull'attuazione del MODELLO nella FONDAZIONE, da trasmettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche al Collegio dei

Revisori dei Conti, contenente il piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'OdV dovrà, in ogni caso, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE in merito a qualsiasi violazione del MODELLO ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei DESTINATARI o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della FONDAZIONE potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del MODELLO od a situazioni specifiche.

5.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

5.5.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di TERZI

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da TERZI ed attinente all'attuazione del MODELLO nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del MODELLO o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con i principi e valori espressi dalla FONDAZIONE nel proprio CODICE ETICO;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, nel rispetto dei principi enunciati nel CODICE ETICO, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati;
- le modalità di raccolta e conservazione delle segnalazioni pervenute saranno regolamentate dall'OdV in accordo con il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

La FONDAZIONE si impegna a far sì che vengano garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge) e la tutela delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo elettronico dedicata e precisamente *OrganismodiVigilanza@INGM@ingm.org* il cui accesso è riservato solamente all'OdV. Tale casella garantisce il pieno anonimato ed è finalizzata a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione i soggetti che effettuino tali segnalazioni.

5.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della FONDAZIONE le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DECRETO;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni (ad es. Qualità, Sicurezza, Amministrazione e Finanza, Personale, ecc.) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO e dei principi espressi nel CODICE ETICO;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.5.3. Sistema di deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema di deleghe adottato della FONDAZIONE ed ogni successiva modifica allo stesso.

5.6. NOMINA, COMPENSO E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA, in osservanza dell'art 6 del DECRETO, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal paragrafo 4.1 del presente MODELLO.

La nomina si perfeziona con la formale accettazione dell'incarico espressa da ciascun componente dell'OdV.

Il trattamento economico dei componenti dell'OdV viene determinato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE contestualmente alla nomina.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE prevede lo stanziamento annuale di un specifico fondo accantonamento da utilizzarsi per spese relative a consulenze e/o collaborazioni specialistiche, che assicurino il pieno ed approfondito svolgimento di tutte le verifiche ed i controlli ai quali è chiamato l'OdV anche attraverso l'ausilio di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere al supporto di professionisti esterni e di *advisor* indipendenti.

Qualora venisse a mancare anche solo uno dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4.1 del MODELLO, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE provvederà entro 15 giorni alla sostituzione del componente dell'OdV coinvolto.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del MODELLO stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del DECRETO prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano «[...]introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello[...]».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO sono assunte dalla FONDAZIONE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del MODELLO stesso possano determinare.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dal lavoratore in violazione del MODELLO e del sistema organizzativo in esso richiamato sono da considerarsi *illeciti disciplinari* ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Industria Chimica e Chimico-farmaceutica.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei lavoratori disciplinati dal citato CCNL, queste vengono irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

In particolare, in applicazione del Capitolo IX artt. 50, 51 e 52 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'Industria Chimica e Chimico-farmaceutica, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo non superiore alle tre ore di retribuzione

il lavoratore che violi le procedure interne richiamate dal presente MODELLO (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti delle *mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene* ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera l) del CCNL citato.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva nelle mancanze di cui al punto precedente, la FONDAZIONE può ricorrere alla sospensione del lavoratore per un periodo non superiore ai tre giorni, ai sensi dell'art. 51 del CCNL applicato.

3. Nel rispetto della normativa vigente, è previsto il licenziamento ai sensi dell'art. 52, del CCNL sopra citato del lavoratore nei casi in cui le mancanze di cui sopra si concretizzano nella *gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro* o provochino alla FONDAZIONE *grave nocumento morale o materiale* o costituiscano *azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro*.

Il sistema disciplinare e i relativi provvedimenti vengono costantemente monitorati dall'OdV e dalla Direzione della FONDAZIONE.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI E REVISORI

In caso di violazione del MODELLO da parte di un Consigliere o di un Revisore dei Conti della FONDAZIONE, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tenuto conto che i Consiglieri sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti della FONDAZIONE, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione del Modello da parte di uno di essi, si procederà alla comunicazione al Fondatore o al Partecipante che ne ha espresso la nomina per deliberare i provvedimenti che riterrà opportuni. Parimenti, nel caso in cui si accertasse la violazione da parte di un Revisore dei Conti, verrà convocato il Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

La condanna ad uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 configura in ogni caso una giusta causa di revoca del mandato.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Direzione cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla FONDAZIONE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

7.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il MODELLO entra in vigore a decorrere dalla data di Delibera della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

A partire da tale momento devono essere rese disponibili:

- la Parte Generale e le Parti Speciali del MODELLO, sul sito internet della FONDAZIONE;
- una copia elettronica del MODELLO tramite invio di e-mail (con richiesta di conferma dell'avvenuta lettura) a tutti i DESTINATARI.

In tutti i nuovi contratti di assunzione è previsto l'inserimento di un'informativa relativa l'adozione del MODELLO.

7.2. FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Ai fini dell'attuazione del MODELLO, il Responsabile Risorse Umane gestisce la formazione dei DESTINATARI con il supporto dell'ORGANISMO DI VIGILANZA e della Direzione.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al DECRETO, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della tipologia di DESTINATARI cui si rivolge e del livello di rischio dell'area in cui questi operano.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono e verrà pianificata in apposito documento annuale approvato dalla Direzione.

7.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo

I soggetti apicali con funzioni amministrative e di rappresentanza della FONDAZIONE sono formati in maniera approfondita sugli aspetti normativi di riferimento e hanno partecipato attivamente alla stesura del presente MODELLO. Detti soggetti provvedono al proprio continuo aggiornamento, tramite partecipazione a workshop sulla materia e/o monitoraggio dell'evoluzione normativa.

7.2.2. Dipendenti che operano in particolari aree di rischio

La formazione dei dipendenti che operano in particolari aree di rischio avviene attraverso seminari, nei quali vengono trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione della Parte Generale del MODELLO;
- illustrazione delle Parti Speciali del MODELLO, con riferimento alle singole aree di attività ritenute a rischio.

L'ultimo punto è oggetto di periodici aggiornamenti appositamente pianificati.

7.2.3. Altro personale

La formazione del personale non operante in aree di rischio dovrà avvenire attraverso lo svolgimento di un seminario, nel quale vengono trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione del MODELLO implementato ed attuato nella FONDAZIONE.

NOTA. Per i seminari di cui ai punti 7.2.2. e 7.2.3. è prevista la raccolta delle firme attestanti la presenza. La relativa documentazione viene archiviata a cura dell'Ufficio Risorse Umane e messa a disposizione dell'OdV.

7.3. INFORMATIVA AI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da TERZI in contrasto con i valori espressi nel CODICE ETICO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Ufficio di Presidenza, o un suo incaricato, curerà con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla FONDAZIONE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

Inoltre ai fini di un'adeguata attività di informativa, l'Ufficio di Presidenza, o un suo incaricato, in stretta cooperazione con l'ORGANISMO DI VIGILANZA provvederà a curare la diffusione del contenuto del MODELLO e del CODICE ETICO.